



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
SEZIONE SECONDA PENALE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale contro: **AIELLO Giuseppe + 117**

**DISPOSITIVO**

Visti gli artt. 592 e 605 cpp  
in parziale riforma delle sentenze nn. 1154/2018 e 1155/2018, pronunciate dal Tribunale di Reggio Emilia il 31 ottobre 2018, all' esito, rispettivamente, dei procedimenti nn. 518/18 e 555/16 RG Tribunale Reggio Emilia, riuniti in questa sede, così provvede:

**1. AIELLO Giuseppe:**

esclude l'aggravante di cui all' art. 4 L. 146/2006 quanto ai reati di cui ai capi 119 e 120;  
ridetermina la pena inflittagli per i capi 119 e 120 in anni sette mesi sei di reclusione ed euro 11.500 di multa.

**2. ALLELUIA Lauro:**

esclude l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 90;  
rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91;  
ridetermina la pena inflittagli per il capo 90 in anni otto di reclusione ed euro 2.500 di multa.

**3. ALOI Giuseppe:**

riduce la pena inflittagli per il capo 122 ad anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 7.000 di multa;  
indica nel settembre 2011 la cessazione del reato di cui al capo 122.

**4. AMATO Alfredo:**

riduce la pena inflittagli per i capi 1, 11 e 64 ad anni diciassette di reclusione.

**5. AMATO Francesco:**

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, laddove il delitto di cui all'art. 610 cp per cui l'imputato ha riportato condanna (capo 62) viene indicato, erroneamente, come "aggravato";  
dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo 63 dell'imputazione, laddove reca l'errata indicazione dell'art. 644 cp;  
esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 629, comma 2 cp, in relazione all' art. 628, comma 3, n. 1 cp quanto al reato di cui al capo 50;  
ridetermina la pena inflittagli per i capi 1, 50, 62 -come riqualificato- e 63 in anni sedici e mesi nove di reclusione.

**6. ARCURI Rosario:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli (capo 43) perché il fatto non sussiste.

**7. ARENA Carmine:**

esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cp contestata al capo 188;  
conferma la condanna dell'imputato in relazione al capo 1 commesso fino alla data del gennaio 2015;  
ridetermina la pena inflittagli per i capi 1, 45 e 188 in anni dodici e mesi cinque di reclusione.

**8. BAACHAOUI Karima:**

riqualifica i fatti di cui al capo 52 quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cp);  
dichiara non doversi procedere in relazione a detto reato, per mancanza di querela;  
esclude l'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. contestata al capo 51;  
ridetermina la pena inflittale per i capi 1, 48, 51, 53, 54, 160 e 161 in anni diciassette e mesi sette di reclusione;  
riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputata in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654;

riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputata in relazione al delitto di cui al capo 161 all' importo di euro 54.439,75.

**9. BAACHAOUI Moncef:**

conferma la condanna dell'imputato in relazione al reato ex art. 416 bis cp contestato al capo 1 commesso fino alla data del 26.2.2015;

ridetermina la pena inflittagli per i capi 1, 160 e 161 in anni dodici e mesi sei di reclusione;

riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654;

riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 161 all' importo di euro 54.439,75;

**10. BARNAT Ewa Boguslava:**

assolve l'imputata dal reato ascrittole al capo 88 ter, perché il fatto non sussiste e da quello ascrittole al capo 89 novies perché il fatto non costituisce reato.

**11. BELFIORE Carmine:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli al capo 90, per non aver commesso il fatto;

condanna l'imputato in relazione al capo 1, commesso fino alla data del gennaio 2015;

ridetermina la pena inflittagli per i capi 1, 24, 25, 92, 106, 107, 115, 116 e 120 in anni sedici e mesi sei di reclusione.

**12. BELFIORE Francesco:**

riduce la pena inflittagli per il capo 115 ad anni quattro di reclusione.

**13. BELFIORE Giuseppe:**

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittigli (capo 87).

**14. BIANCHINI Alessandro:**

assolve l'imputato dal reato di cui al capo 90 perché il fatto non costituisce reato e da quello di cui al capo 93 ter perché il fatto non sussiste;

rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di

Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91;


ridetermina la pena inflittagli per il capo 189 in anni uno mesi sei di reclusione;

concede al medesimo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Q

**15. BIANCHINI Augusto:**

assolve l'imputato dal reato di cui al capo 90 perché il fatto non costituisce reato e da quello di cui al capo 93 ter perché il fatto non sussiste;  
riqualifica i fatti contestati al capo 92 quale reato di cui all'<sup>2</sup> D.L.vo 74\2000, aggravato ex art. 416 bis.1 c.p.;  
rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91; indica nella data del dicembre 2012 la cessazione del reato di cui al capo 4; ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 4, 92 così come riqualificato, 93 bis, 93 quater e 189 in anni nove di reclusione.



**16. BIGHIGNOLI Andrea:**

esclude l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146\2006 contestata al capo 119; ridetermina la pena inflittagli per detto reato in anni cinque e mesi otto di reclusione.

**17. BLASCO Gaetano:**

dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 13, perché estinto per intervenuta prescrizione;  
riqualifica i fatti di cui al capo 52 quale reato ex art. 393 cp e dichiara non doversi procedere in relazione a detto reato per mancanza di querela; esclude l'aggravante dello stato di bisogno di cui all'art. 644 co. 5 n. 3 c.p. contestata al capo 33;  
esclude l'aggravante di cui all'art. 629 co. 2 c.p. in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. contestata al capo 51;  
ritenuta la continuazione tra i reati ascrittigli ai capi 1, 14, 15, 16, 33, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 58 bis, 59, 133, 134, 160 e 161;  
ridetermina la pena inflittagli in anni ventidue e mesi undici di reclusione;  
riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654;  
riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 161 all' importo di euro 54.439,75.

**18. BOLOGNINO Catianna:**

assolve l' imputata dal reato ascrittole (capo 143 bis) perché il fatto non costituisce reato;  
revoca la confisca dell'autovettura Volkswagen Polo tg EW 489 NX e visto l'art. 323 co. 1 c.p.p. dichiara le perdita di efficacia del sequestro preventivo ordinando l'immediata restituzione del predetto bene all'avente diritto.



**19. BOLOGNINO Domenico classe 1990:**

assolve l'imputato dal reato di detenzione illegale di arma di cui al capo 138 e da quelli di cui ai capi 191 e 198, per non aver commesso il fatto;

assolve l'imputato del reato di porto illegale di arma di cui al capo 138, perché il fatto non sussiste;

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 143 ter, perché estinto per intervenuta prescrizione;

revoca la confisca dell' autovettura Volkswagen Golf tg DM 018 DP e del motoveicolo Harley Davidson tg CC05758 e visto l'art. 323 co. 1 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia del sequestro preventivo ordinando l'immediata restituzione dei predetti beni all'avente diritto.

**20. BOLOGNINO Francesco:**

assolve l'imputato dal reato di cui al capo 88 ter perché il fatto non sussiste e da quello di cui al capo 89 novies perché il fatto non costituisce reato;

lo assolve altresì dal delitto ex art. 512 bis cp di cui al capo 143 sexies, limitatamente al fatto contestato alla lett. a), perché il fatto non costituisce reato, e ai fatti contestati alle lett. b) e c), perché il fatto non sussiste;

esclude l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cp. contestata al capo 143 sexies quanto al residuo reato indicato alla lett. d);

ridetermina la pena inflittagli in anni due e mesi otto di reclusione;

esclude le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

**21. BOLOGNINO Michele:**

assolve l'imputato dal reato contestatogli al capo 88 ter perché il fatto non sussiste e da quello contestatogli al capo 89 novies perché il fatto non costituisce reato;

riqualifica la detenzione abusiva ascrittagli al capo 139 delle munizioni di calibro diverso da quello "9x21" nella contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. e dichiara non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

lo assolve altresì dal delitto ex art. 512 bis cp di cui al capo 143 sexies, limitatamente al fatto contestato alla lett. a), perché il fatto non costituisce reato, e ai fatti contestati alle lett. b) e c), perché il fatto non sussiste;

esclude l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 90;

esclude l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cp. contestata al capo 143 sexies quanto al residuo reato indicato alla lett. d);

rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91;

dichiara la continuazione tra i capi 1, 53, 87, 88 bis, 89, 90, 92, 94, 139, 143 bis, 143 ter, 143 sexies lett.d), 159, 162, 191, 198 e 200;  
ridetermina la pena inflittagli in anni ventuno e mesi tre di reclusione.

**22. BOLOGNINO Sergio:**

dichiara la continuazione tra i reati di cui ai capi 1, 94 e 159;  
ridetermina la pena inflittagli in anni tredici e mesi sei di reclusione.

**23. BRAGA Bruna:**

assolve l'imputata dal delitto di cui capo 90 perché il fatto non costituisce reato, da quello di cui al capo 93 ter perché il fatto non sussiste e da quello di cui al capo 189 per non aver commesso il fatto;  
riqualifica i fatti contestati al capo 92 quale delitto di cui all' art. 2 D.L.vo 74\2000, aggravato ex art 416 bis.1 c.p.;  
rigetta l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo rispetto al capo 91;  
ridetermina la pena inflittale per i reati di cui ai capi 92 così come riqualificato, 93 bis e 93 quater in anni due mesi due di reclusione;  
esclude la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

**24. BRAMANTE Antonietta:**

dichiara inammissibile l'appello del P.M. rispetto ai reati di cui ai capi 89 bis e 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato ascritto al capo 89 bis;  
assolve l'imputata dal reato ascritto al capo 88 ter perché il fatto non sussiste;  
assolve l'imputata dai reati ascritti ai capi 89 octies e 89 novies perché il fatto non costituisce reato.

**25. BRUGNANO Giuseppe:**

ridetermina la pena per i capi 89 quater e 89 duodecies in anni tre e mesi nove di reclusione.

**26. BRUGNANO Luigi:**

esclude l'aggravante di cui all' art. 629 comma 2 cp, con riferimento all' art. 628 comma 3, n. 3 cp, contestata al capo 50;  
ridetermina la pena inflittagli in anni otto mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa.

**27. BUSIA Marco:**

assolve l' imputato dai reati ascrittigli ai capi 96 e 99, per non aver commesso il fatto, nonchè, limitatamente al reato di cui all'art. 23 comma 3, L. 110/1975 ascrittigli al capo 140 septies, perché il fatto non sussiste;  
ridetermina la pena inflittagli per i capi 97, 98, 140 septies, 156 e 157 in anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 1.000 di multa;  
esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata.

**28. BUTTIGLIERI Salvatore:**

conferma la condanna per il capo 94 bis ed esclude il delitto di cui all'art. 648 bis cp indicato nel medesimo capo.

**29. CAGOSSI Luigi:**

conferma la condanna per il capo 72.

**30. CANNIZZO Mario:**

riduce la pena inflittagli per i capi 70 e 70 sexies ad anni otto e mesi sei di reclusione;  
esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata.

**31. CAVEDO Maurizio:**

esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cp contestata al capo 152;  
indica nel settembre 2011 la cessazione del reato di cui al capo 122;  
dichiara la continuazione tra i capi 1, 122, 151 e 152;  
ridetermina la pena inflittagli in anni dieci di reclusione;  
visto l'art. 154 ter disp. att. cpp, dispone che il presente dispositivo sia comunicato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Interno, quale pubblica amministrazione di appartenenza dell'imputato.

**32. CODAMO Giuseppe:**

esclude la contestata aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cp in relazione ai capi 156 e 157;  
ridetermina la pena inflittagli per detti reati ad anni quattro, mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa;  
sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione temporanea per anni cinque.

**33. COLACINO Salvatore:**

conferma la condanna per il capo 129.

**34. COSTI Omar:**

assolve l'imputato dai delitti ascritti gli ai capi 72 e 99 per non aver commesso il fatto;

ridetermina la pena inflittagli per i capi 70, 97 e 98 in anni nove mesi otto di reclusione ed euro 9.000 di multa;

esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata;

revoca la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA – ONLUS.

**35. CRIVARO Antonio:**

conferma la condanna dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 1, commesso fino alla data del marzo 2012;

ridetermina la pena inflittagli per detto reato in anni dodici di reclusione.

**36. CROCI Deborah:**

assolve l'imputata dal reato ascrittole al capo 116 perché il fatto non sussiste; ridetermina ~~per~~ la pena inflittale per il reato di cui al capo 107 in anni tre di reclusione.



**37. CURCIO Giuseppe:**

assolve l'imputato dai delitti di cui ai capi 96) e 104) per non aver commesso il fatto.

**38. CURCIO Maria:**

assolve l'imputata dal delitto di cui al capo 104 per non aver commesso il fatto; ridetermina la pena inflittale per i capi 109 ter, 111 e 111 quater in anni tre mesi due di reclusione;

esclude le pene accessorie.

**39. DEBBI Giuliano:**

conferma la sentenza appellata in relazione ai reati di cui ai capi 71 e 74.

**40. DI VIA Francesco:**

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittigli (capo 31) in anni tre di reclusione ed euro 2.600 di multa.

**41. EL FATACHI Abdellatif:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli (capo 198) per non aver commesso il fatto.



**42. FALSETTI Rosario:**

riqualifica i fatti di cui al capo 95 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela.

**43. FERRARI Aldo Pietro:**

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, laddove il delitto di cui all'art. 610 cp per cui l'imputato ha riportato condanna (capo 62) viene indicato, erroneamente, come "aggravato"; conferma la sentenza appellata in relazione al reato di cui al capo 62.

**44. FLORO VITO Antonio:**

riqualifica i fatti di cui al capo 95) nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela;  
ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al restante capo 1) in anni dieci mesi otto di reclusione.

**45. FLORO VITO Gianni:**

esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 90;  
esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 4 L. 146\2006 contestata al capo 120;  
dichiara la continuazione tra i capi 1, 90, 92, 106, 107, 113 e 120;  
ridetermina la pena inflittagli in anni tredici mesi uno di reclusione.

**46. FLORO VITO Giuseppina:**

assolve l' imputata dal delitto ascrittole (capo 114) perché il fatto non sussiste.

**47. FORMENTINI Francesco:**

conferma la sentenza appellata in relazione al reato di estorsione per cui ha riportato condanna (capo 50).

**48. FRONTERA Alfonso:**

riqualifica i fatti di cui al capo 52 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela.

**49. GERACE Salvatore:**

assolve l'imputato dal delitto ascrittigli (capo 83) per non aver commesso il fatto.

**50. GIBERTINI Gino:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli (capo 65) per non aver commesso il fatto.

**51. GIGLIO Antonio:**

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittigli (capo 111).

**52. GIGLIO Francesco:**

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittigli (capo 111 bis).

**53. GIGLIO Tania:**

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittole (capo 212 bis).

**54. GRIMALDI Luigi:**

assolve l'imputato dal delitto ascrittigli (capo 89 quinquies) perché il fatto non costituisce reato.

**55. IAQUINTA Giuseppe:**

conferma la condanna dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 1, commesso fino al gennaio 2015;  
ridetermina la pena inflittagli per i capi 1, 140 quinquies e 140 sexies in anni tredici di reclusione.

**56. IAQUINTA Vincenzo:**

riconosce all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva ex art. 163 co. 1 c.p. in relazione al reato per cui ha subito condanna (capo 140 quinquies).

**57. LAERA Stefano:**

conferma la condanna per il reato ascrittigli (capo 164) e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'impugnata sentenza ove è indicato erroneamente "capo 162" in luogo di "capo 164".

**58. LE ROSE Salvatore:**

esclude l'aggravante di cui all' art. 4 L. 146/2006 quanto ai reati di cui ai capi 119 e 120;  
ridetermina la pena inflittagli per detti reati in anni sette, mesi sei di reclusione ed euro 11.500 di multa.

**59. LOMONACO Francesco:**

assolve l'imputato dal delitto di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto;  
assolve l'imputato dal reato di cui all'art. 644 c.p. contestato al capo 20 perché il fatto non sussiste;  
esclude l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. contestata ai capi 20 e 31;

ridetermina la pena inflittagli per i predetti reati in anni sei mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa;

visto l'art. 300 co. 1 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicata in relazione al capo 1 e dispone l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

revoca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili rispetto al capo 1 e alla parte civile INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA – ONLUS costituita per il capo 20.

**60. LOPRETE Giuseppe:**

ridetermina la pena inflittagli per il delitto ascrittigli (capo 94) in anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

**61. MACRI' Francesco:**

ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 88 bis e 89 in anni cinque mesi sette di reclusione ed euro 5.900 di multa;  
esclude la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

**62. MACRI' Giuseppe:**

assolve l'imputato dal delitto ascrittigli (capo 122) per non aver commesso il fatto.

**63. MANCUSO Vincenzo:**

ritenuta la continuazione tra i capi 1, 119, 120 e 121, ridetermina la pena inflittagli in anni dodici e mesi undici di reclusione.

**64. MANFREDA Francesco:**

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittigli (capo 78) in anni otto di reclusione ed euro 9.000 di multa;  
esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata.

**65. MANZONI Giuseppe:**

ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 107, 117 e 117 bis in anni quattro mesi e quattro di reclusione;  
sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque ed esclude l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Q

**66. MATAACERA Francesco:**

ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 143, 143/2 e 145 in anni sette e mesi dieci di reclusione;

visto l'art. 154 ter disp. att. cpp, dispone che il presente dispositivo sia comunicato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Interno, quale pubblica amministrazione di appartenenza dell'imputato.

**67. MENDICINO Alfonso:**

esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p. contestata al capo 32;

ridetermina la pena inflittagli per il suddetto reato in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 2.400 di multa;

esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

**68. MEZIATI Abderrahim (imputato non appellante):**

dichiara inammissibile l'appello del P.M. e assolve l'imputato dal reato ascrittigli al capo 89 octies perché il fatto non costituisce reato.

**69. MILAZZO Bruno:**

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 190 e 197 perché il fatto non costituisce reato.

**70. MURATORI Massimo:**

ridetermina la pena inflittagli per i capi 156 e 157 in anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 500 di multa.

**71. MUTO Antonio classe 1955:**

ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo 1 in anni dieci e mesi otto di reclusione.

**72. MUTO Antonio classe 1971:**

riqualifica i fatti di cui al capo 95 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per detto delitto per mancanza di querela;

conferma la condanna dell'imputato relativamente al delitto di cui al capo 1, commesso fino alla data del gennaio 2015;

ridetermina la pena per i reati di cui ai capi 1 e 94 in anni otto e mesi sei di reclusione.

**73. MUTO Antonio classe 1978:**

assolve l'imputato dal delitto ascrittigli al capo 43 perché il fatto non sussiste;

ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo 1 in anni undici mesi quattro di reclusione.

**74. MUTO Francesco:**

assolve l'imputato dal reato di cui al capo 190 per non aver commesso il fatto; esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 195 perché estinto per intervenuta prescrizione.

**75. MUTO Luigi:**

riqualifica i fatti di cui al capo 1 come violazione dell'art. 416 bis co. 1 (partecipe), 4 e 6 c.p.;  
ridetermina la pena per detto reato in anni 12 di reclusione.

**76. MUTO Salvatore:**

ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo 1 dell'impugnata sentenza ed i reati per i quali l'imputato ha già riportato condanna irrevocabile con sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 28\3\2019 n. 957\19 (irrev. il 6\10\2020), ritenuto più grave il delitto di cui al capo 1 dell'impugnata sentenza, ridetermina la pena inflittagli in complessivi anni nove mesi due di reclusione.

**77. NICASTRO Antonio:**

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittigli (capo 162).

**78. OLIVERIO Salvatore (imputato non appellante):**

dichiara inammissibile l'appello del PM e assolve l'imputato dal delitto ascrittigli (capo 89 quinquies) perché il fatto non costituisce reato.

**79. OLIVO Salvatore:**

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittigli (capo 115) in anni due e mesi otto di reclusione;  
esclude la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque.

**80. PAOLINI Alfonso:**

ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo 1 in anni dodici di reclusione.

**81. PASSIATORE Francesco Pio (imputato non appellante):**

respinge l'appello del P.M. e delle parti civili Comune di San Felice sul Panaro, Comune di Finale Emilia, Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comune di

Concordia sulla Secchia, Consorzio Ri Commerciamo e conferma l'impugnata sentenza di assoluzione quanto al delitto di cui al capo 91.

**82. PELAGGI Francesco:**

assolve l'imputato dai delitti ascritti gli ai capi 96 e 99 per non aver commesso il fatto;  
ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 97 e 98 in anni cinque di reclusione;  
sostituisce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque ed esclude l'interdizione legale.

**83. PETRONE Antonio:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli (capo 198) per non aver commesso il fatto.

**84. RIILLO Pasquale:**

assolve l'imputato dai delitti ascritti gli al capo 99 e al capo 104 per non aver commesso il fatto;  
ritenuta la continuazione tra i reati ascritti gli ai capi 1, 96, 97, 98, 100, 156 e 157,  
ridetermina la pena inflittagli in anni quattordici di reclusione

**85. ROCCA Antonio:**

conferma la sentenza appellata in relazione al reato ascrittigli (capo 94).

**86. RUGGIERO Giuseppe:**

ritenuta cessata la condotta di cui al reato ascrittigli (capo 122) nel settembre 2011  
ridetermina la pena inflittagli in anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 8.500 di multa.

**87. SALSI Mirco:**

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, laddove non è stata indicata l'esclusione della circostanza aggravante di cui all' art. 629, comma 2 cp in relazione all' art. 628, comma 3, n. 1 cp per il capo 66;  
dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo 66 dell'imputazione, laddove reca l'indicazione dell' art. 610 cp;  
esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 629, comma 2 cp, in relazione all' art. 628, comma 3, n. 3 cp dal delitto ascrittigli;



ridetermina la pena inflittagli per detto reato in anni tre di reclusione ed euro 2.000 di multa.

**88. SALVATI Luigi:**

ridetermina la pena inflittagli per il delitto ascrittigli (capo 89 quinquies) in anni tre e mesi quattro di reclusione.

**89. SCHETTINI Giovanna:**

dichiara inammissibile l'appello del P.M. relativamente ai capi 89 bis e 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascrittole al capo 89 bis;

assolve l'imputata dal reato ascrittole al capo 88 ter perché il fatto non sussiste; assolve l'imputata dai reati ascrittile ai capi 89 octies e 89 novies perché il fatto non costituisce reato;

ridetermina la pena inflittale per il reato di cui al capo 212 bis in anni quattro di reclusione;

sostituisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni 5 e esclude quella legale.

**90. SCHIRONE Graziano:**

riqualifica la detenzione illegale ascrittagli al capo 139 delle munizioni di calibro diverso dal 9x21 come contravvenzione ex art. 697 c.p. e dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

ritenuta la continuazione tra i reati ascrittigli ai capi 1, 139 e 140 octies, ridetermina la pena inflittagli in anni undici e mesi quattro di reclusione.

**91. SCIDA Domenico:**

assolve l'imputato dal delitto ascrittigli (capo 119) perché il fatto non costituisce reato.

**92. SCIDA Francesco:**

ridetermina la pena inflittagli per il delitto ascrittigli (capo 108) in anni tre e mesi quattro di reclusione.

**93. SCORDO Giuseppe:**

assolve l'imputato dai reati ascrittigli (capi 107 e 113) perché il fatto non costituisce reato.

**94. SERGIO Eugenio:**

assolve l'imputato dal reato di estorsione di cui al capo 51 per non aver commesso il fatto;

esclude l'aggravante dello stato di bisogno di cui all'art. 644 co. 5 n. 3 c.p. contestata al capo 33;  
ritenuta la continuazione tra i delitti ascrittigli ai capi 1, 33 e 48, ridetermina la pena inflittagli in anni tredici e mesi otto di reclusione.

**95. SERIO Luigi:**

assolve l'imputato dal reato per cui ha subito condanna (capo 109 bis) perché il fatto non costituisce reato.

**96. SESTITO Salvatore:**

riqualifica i fatti di cui al capo 95 nel reato di cui all'art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela;  
ridetermina la pena inflittagli per i restanti reati (capi 24 e 25) in anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa.

**97. SILIPO Floriana:**

assolve l'imputata dai reati a lei ascritti ai capi 70 bis, 70 quater e 70 quinquies perché il fatto non sussiste e dal capo 73 bis per non aver commesso il fatto;  
revoca la condanna dell'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA – ONLUS.

**98. SILIPO Luigi:**

riqualifica i fatti di cui al capo 140 quater, relativamente alle munizioni, quale contravvenzione ex art. 697 cp;  
ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo 1 ed i reati di cui ai capi 59, 70 e 140 quater,  
ridetermina la pena inflittagli in anni undici e mesi dieci di reclusione.

**99. SILIPO Salvatore:**

esclude la circostanza aggravante di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p. relativamente al delitto di cui al capo 32;  
ridetermina la pena inflittagli in anni otto di reclusione ed euro 3.200 di multa;  
esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

**100. TEDESCO Rocco:**

ridetermina la pena inflitta per delitto ascrittigli (capo 46) in anni quattro di reclusione.



**101. TOSTONI Michele:**

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittigli (capo 59) in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 5.400 di multa.

**102. URSINI Mario:**

conferma la sentenza impugnata per i reati ascrittigli (capi 87 e 94 bis) ed esclude il delitto di cui all'art. 648 bis cp indicato al capo 94 bis.

**103. VALERIO Antonio:**

riqualifica i fatti di cui al capo 52 nel reato ex art. 393 c.p. e dichiara non doversi procedere per mancanza di querela in relazione a tale delitto; esclude l'aggravante dello stato di bisogno di cui all'art. 644 co. 5 n. 3 c.p. contestata al capo 33;

dichiara la continuazione tra i reati contestatigli ai capi 1, 12 bis, 21, 29, 30, 33, 35 limitatamente al reato di estorsione, aggravata ivi contestato, 48 limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, 50 limitatamente al reato di estorsione aggravata ivi contestato, 53 54, 55, 58, 58 bis, 160 e 161; ridetermina la pena inflittagli per i suddetti reati in anni sette e mesi cinque di reclusione;

riduce la confisca disposta nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 160 all' importo di euro 90.654;

riduce la confisca disposta nei confronti dell' imputato in relazione al delitto di cui al capo 161 all' importo di euro 54.439,75.

**104. VALERIO Gaetano:**

ridetermina la pena inflittagli per il delitto di cui al capo 89 quinquies in anni tre e mesi quattro di reclusione.

**105. VALERIOTI Gabriele:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli al capo 1 per non aver commesso il fatto; esclude la circostanza aggravante di cui all' art. 416 bis.1 cp quanto al reato contestato al capo 11;

ridetermina la pena inflittagli per i reati di cui ai capi 11 e 183 in anni sette, mesi tre di reclusione ed euro 33.000 di multa;

revoca la misura di sicurezza delle libertà vigilata e la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

visto l'art. 300 co. 1 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura della custodia in carcere applicata in relazione al capo 1 e dispone l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

revoca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili rispetto al capo 1.

**106. VECCHI Silvano:**

ridetermina la pena per il reato ascrittigli (capo 193 bis) in anni due di reclusione;  
esclude la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

**107. VERTINELLI Antonio classe 1985:**

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 89 ter e 89 terdecies perché il fatto non sussiste;  
assolve l'imputato dal reato ascrittigli al capo 212 per non aver commesso il fatto;  
ridetermina la pena inflittagli per il reato di cui al capo 211 in anni quattro di reclusione;  
esclude l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

**108. VERTINELLI Antonio classe 1990:**

ridetermina la pena per il reato ascrittigli al capo 212 <sup>in</sup> ~~ad~~ anni quattro di reclusione;  
esclude l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Q1

**109. VERTINELLI Giuseppe classe 1962:**

dichiara inammissibile l'appello del P.M. relativamente al capo 89 bis e al capo 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato sub capo 89 bis per intervenuta prescrizione;  
assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 88 ter, 89 ter e 89 terdecies perché il fatto non sussiste;  
assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 89 octies e 89 novies perché il fatto non costituisce reato e al capo 111 quater per non aver commesso il fatto;  
ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 1, 85, 88, 88 bis, 89 quater, 89 septies, 89 duodecies, 94, 107, 111 ter e 209,  
ridetermina la pena inflittagli in anni sedici e mesi quattro di reclusione.

**110. VERTINELLI Giuseppe classe 1986:**

dichiara inammissibile l'appello del PM relativamente ai capi 89 sexies, 89 octies e 89 decies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto al capo 89 sexies e 89 decies;  
assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 88 ter e 89 ter perché il fatto non sussiste;  
assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 89 octies e 89 novies perché il fatto non costituisce reato;

Q1

ridetermina la pena inflittagli per il reato ascrittigli al capo 212 in anni quattro di reclusione;  
esclude l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

**111. VERTINELLI Palmo:**

in parziale accoglimento dell'appello del P.M. dichiara l'imputato responsabile dei reati ascrittigli ai capi 89 sexies e 89 decies;  
dichiara inammissibile l'appello del P.M. quanto ai capi 89 bis e 89 octies e conferma la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto al capo 89 bis;  
assolve l'imputato dai reati di cui ai capi 88 ter e 89 ter perché il fatto non sussiste;  
assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 89 octies, 89 novies e 89 undecies perché il fatto non costituisce reato;  
ritenuta la continuazione tra i capi 1, 85, 88, 88 bis, 89 quater, 89 quinquies, 89 sexies, 89 septies, 89 decies, 89 duodecies, 94, 107 e 209 ridetermina la pena inflittagli in anni diciassette e mesi quattro di reclusione.

**112. VETERE Pierino:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli al capo 125 perché il fatto non sussiste;  
ritenuta la continuazione, ridetermina la pena inflittagli per i delitti di cui ai capi 1 e 122 in anni undici e mesi due di reclusione.

**113. VILLIRILLO Giuseppe:**

ridetermina la pena per il reato ascrittigli (capo 78) in anni sette di reclusione ed euro 6.000 di multa;  
esclude la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

**114. VITI Francesco:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli (capo 43) perché il fatto non sussiste.

**115. VRABIE Carmen:**

assolve l'imputata dal reato ascrittole (capo 143 bis) perché il fatto non costituisce reato;

**116. VRABIE Mihai:**

assolve l'imputato dal reato ascrittigli (capo 198) per non aver commesso il fatto.

**117. VULCANO Mario:**

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 83 e 99 per non aver commesso il fatto;

ritenuta la continuazione tra i reati sub capi 1, 96, 97, 98, 107, 117, 117 bis e 118 ridetermina la pena inflittagli in anni tredici e mesi undici di reclusione.

**118. ZANGARI Valter:**

assolve l'imputato dai reati ascrittigli ai capi 110 e 110 bis perché il fatto non costituisce reato;

ridetermina la pena inflittagli per il residuo delitto (capo 107) in anni due e mesi due di reclusione.

**Condanna al pagamento delle spese processuali del grado gli imputati:**

- BELFIORE Giuseppe
- BUTTIGLIERI Salvatore
- CAGOSSI Luigi
- COLACINO Salvatore
- DEBBI Giuliano
- FERRARI Aldo Pietro
- FORMENTINI Francesco
- GIGLIO Antonio
- GIGLIO Francesco
- GIGLIO Tania
- LAERA Stefano
- NICASTRO Antonio
- ROCCA Antonio
- URSPINI Mario

**Condanna inoltre al pagamento delle spese di custodia cautelare tutti gli imputati condannati e che hanno subito la misura custodiale in carcere.**

**Revoca la confisca** dei seguenti beni con restituzione agli aventi diritto:

**impresa individuale IOS DI BIANCHINI ALESSANDRO** - C.F. BNCLSN83S24F240K, P.IVA 03529800363, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale compresi i beni elencati alle pagine 3144, 3145 e 3146 della sentenza Tribunale di Reggio Emilia del 31\10\2018 n. 1155\18;

società di capitale denominata “**CU.GI.RA.” S.A.S.** di **GIORGIONE Antonio & C.”** con P.I. 03978050403;

- società di capitale denominata “**Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.**” P.I. 02199900354, con sede a Montecchio Emilia (RE), strada Calerno n. 12/A;
- “**Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985**” P.I. 02802510798, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222;
- “**Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986**” P.I. 02291490353, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222;
- Società di capitale denominata “**Touch S.r.l.**” P.I. 03128770793, con sede a Crotone via Olimpia n. 90 ed unità operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AD50194, avente telaio n. ZAX37S075PL011504, immatricolato il 02.08.2005, acquistato dalla Touch S.r.l. il 17.07.2013;
- semirimorchio Redim SR3 tg. AD87998, avente telaio n. ZA9STR3SA10K08036, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 16.09.2011 dalla Touch S.r.l.;
- semirimorchio Zorzi 37 S PL tg. AE80289, avente telaio n. ZAX37S075PL014571, immatricolato il 03.07.2008, acquistato il 25.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- quadriciclo Egimotors S.r.l. Polaris Scrambler 500E tg. CY33455, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 02.08.2006, acquistato il 16.07.2013 dalla Touch S.r.l.;
- - trattore stradale IVECO Magirus AS440ST/71 tg. DD433RG, avente telaio n. ZHSSCR50006000361, immatricolato il 04.08.2006, acquistato il 24.02.2011 dalla Touch S.r.l.;
- - trattore stradale Iveco Magirus AS440ST tg. EC048BS (targa tedesca HSS1225), avente telaio n. WJMM1VSK004285792, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- - trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/A4 tg. EC049BS (targa francese 719YD76), avente telaio n. WJMM1VUJ004306606, immatricolato il 06.06.2011, acquistato il 04.11.2011 dalla Touch S.r.l.;
- - trattore stradale Iveco Magirus AS440ST/P tg. EJ756RH (targa francese 2274VM88), avente telaio n. WJMM1VSH404339055, immatricolato il 29.12.2011, acquistato l’11.04.2013 dalla Touch S.r.l.;
- Rapporti bancari intrattenuti dalla Touch S.r.l. presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.



**In accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile Agenzia delle Entrate, con riferimento ai reati di natura fiscale di cui alla sentenza n. 1155/2018 Rg Tribunale Reggio Emilia, condanna al risarcimento dei danni patiti da detta parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, i seguenti imputati:**

- AIELLO Giuseppe, quanto al capo 120
- BAACHAOUI Karima, quanto ai capi 160 e 161
- BAACHAOUI Moncef, quanto ai capi 160 e 161
- BELFIORE Carmine, quanto ai capi 92, 107 e 120
- BIANCHINI Augusto quanto al capo 92
- BLASCO Gaetano quanto ai capi 160 e 161
- BOLOGNINO Michele quanto al capo 92
- BRAGA Bruna quanto al capo 92
- BUSIA Marco, quanto ai capi 97 e 98
- COSTI OMAR quanto ai capi 97 e 98
- CROCI Deborah quanto al capo 107
- FLORO VITO Gianni quanto ai capi 92, 107 e 120
- LEROSE Salvatore, quanto al capo 120
- MANCUSO Vincenzo quanto al capo 120
- MANZONI Giuseppe quanto al capo 107
- PELAGGI Francesco quanto ai capi 97 e 98
- RIILLO Pasquale quanto ai capi 97 e 98
- VALERIO Antonio quanto ai capi 160 e 161
- VERTINELLI Giuseppe classe '62 quanto al capo 107
- VERTINELLI Palmo quanto al capo 107
- VULCANO Mario quanto ai capi 97, 98 e 107
- ZANGARI Valter quanto al capo 107

**Condanna i predetti imputati, in solido, alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 5.000 per il giudizio di primo grado ed in euro 4.500 per il presente giudizio di appello, oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge.**

**Conferma le condanne al risarcimento dei danni pronunciate nei giudizi di primo grado qui riuniti nei confronti degli imputati:**

AMATO Francesco, AMATO Alfredo, ARENA Carmine, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, BELFIORE Carmine, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, BLASCO Gaetano, Cagossi Luigi, CAVEDO Maurizio, CRIVARO Antonio, FLORO VITO Antonio, FLORO VITO Gianni, IAQUINTA Giuseppe, MANCUSO Vincenzo, MUTO Antonio cl. 1955, MUTO Antonio cl. 1971, MUTO Antonio cl. 1978, MUTO Luigi cl. 1975,



MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, RIILLO Pasquale, SCHIRONE Graziano, SERGIO Eugenio, Sestito Salvatore, SILIPO Luigi, VALERIO Antonio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VETERE Pierino, VULCANO Mario.

**Condanna in solido gli imputati** AMATO Francesco, AMATO Alfredo, ARENA Carmine, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, BELFIORE Carmine, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, BLASCO Gaetano, CAVEDO Maurizio, CRIVARO Antonio, FLORO VITO Antonio, FLORO VITO Gianni, IAQUINTA Giuseppe, MANCUSO Vincenzo, MUTO Antonio cl. 1971, MUTO Antonio cl. 1955, MUTO Antonio cl. 1978, MUTO Luigi cl. 1975, MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, RIILLO Pasquale, SCHIRONE Graziano, SERGIO Eugenio, SILIPO Luigi, VALERIO Antonio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VETERE Pierino, VULCANO Mario,

**alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili che liquida come segue:**

- 1) **PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI** e del **MINISTERO DEGLI INTERNI** rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in complessivi euro 3.600 oltre accessori di legge.
- 2) **REGIONE EMILIA ROMAGNA** rappresentata dall'avv. Alessandro Gamberini del Foro di Bologna che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.
- 3) **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI BIBBIANO, COMUNE DI GUALTIERI e COMUNE DI REGGIOLO** rappresentate dall' avv. Salvatore Tesoriero del Foro di Bologna che liquida in complessivi euro 4.800 oltre accessori di legge.
- 4) **UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD, COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA, COMUNE DI FINALE EMILIA e COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO** rappresentate dall'avv. Valeria De Biase del Foro di Modena che liquida in complessivi euro 4.800 oltre accessori di legge.
- 5) **PROVINCIA DI PARMA** rappresentata dall'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.

- 6) **CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA** rappresentata dall' avv. Sergio Pacifico del Foro di Bologna che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.
- 7) **COMUNE DI REGGIO EMILIA** rappresentata dall' avv. Berenice Stridi del Foro di Reggio Emilia che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.
- 8) **COMUNE di MONTECCHIO e COMUNE di BRESCELLO** rappresentati avv. Federico Maria Fischer del Foro di Bologna che liquida in complessivi euro 3.600 oltre accessori di legge.
- 9) **COMUNE DI PARMA** rappresentato dall' avv. Stefano Sarchi del Foro di Piacenza che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.
- 9) **COMUNE DI VIADANA e COMUNE DI SALA BAGANZA** rappresentati dall'avv. Livio Di Sabato del Foro di Parma che liquida in complessivi euro 3.600 oltre accessori di legge.
- 10) **ASSOCIAZIONE LIBERA, CISL EMILIA ROMAGNA e CNA FITA** rappresentati dall'avv. Vincenza Rando del Foro di Modena che liquida in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori di legge.
- 11) **CONFININDUSTRIA** rappresentata dall' avv. Alfredo Galasso del Foro di Palermo che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.
- 12) **CGIL EMILIA ROMAGNA** rappresentata dall'avv. Libero Mancuso del Foro di Bologna che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.
- 13) **UIL EMILIA ROMAGNA** rappresentata dall' avv. Silvia Moise' del Foro di Bologna che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.
- 14) **CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di REGGIO EMILIA e CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di MODENA** rappresentate dall' avv. Gian Andrea Ronchi del Foro di Bologna che liquida in complessivi euro 3.600 oltre accessori di legge.

**Condanna in solido gli imputati Belfiore Carmine (capo 106 usura Gangi Giovanni), Blasco Gaetano (capo 33), Cagossi Luigi (capo 72), Floro Vito Gianni (106 usura Gangi Giovanni) Sergio Eugenio (capo 33), Sestito Salvatore (capo 24), Valerio Antonio (capi 21 e 33)**

alla rifusione delle spese di difesa del grado sostenute dalla parte civile  
**INTERESSE UOMO FONDAZIONE ANTIUSURA - ONLUS**- rappresentata dall'Avv. Josè Toscano che liquida in euro 3.000 oltre accessori di legge.

**Rigetta la richiesta avanzata dalle parti civili LEGAMBIENTE e CONSORZIO RI COMMERCIA MO.**

**Conferma nel resto le impugnate sentenze.**

Indica il termine di **giorni novanta** per il deposito della sentenza e dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare per un periodo di pari durata ai sensi dell'art. 304 co. 1 lett. c) c.p.p..

Bologna, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
Dott. A. Federali

